

JAVIER CANOSA

LA FUNZIONE DELLA GIURISPRUDENZA  
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA NELLO SVILUPPO  
DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

1. Le difficoltà iniziali per l'introduzione del diritto amministrativo nella legislazione canonica. — 2. La necessità di migliorare ulteriormente il diritto amministrativo canonico. — 3. La maturazione del diritto amministrativo canonico in quanto perfezionamento di tecnica giuridica. — 4. I diversi passaggi (dottrinale, legislativo e giurisprudenziale) nel progresso del diritto amministrativo canonico. — 5. Il rapporto fra giurisprudenza e dottrina nella maturazione del diritto amministrativo canonico. — 6. Alcune innovazioni concrete di origine giurisprudenziale attuate nel diritto amministrativo canonico nel periodo compreso fra l'inizio dell'attività di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica (1968) fino alla promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983. — 7. Miglioramenti del diritto amministrativo canonico riferibili alla giurisprudenza di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica a partire dalla promulgazione del Codice del 1983 di diritto canonico. — 8. Opportunità del passaggio giurisprudenziale per lo sviluppo del diritto amministrativo canonico postcodiciale e convenienza di ottimizzare ancora l'apporto della giurisprudenza di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica.

1. *Le difficoltà iniziali per l'introduzione del diritto amministrativo nella legislazione canonica*

Allorché nel mese di novembre del 1967 il *coetus* di lavoro incaricato dalla Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico si radunò allo scopo di continuare l'esame del primo libro del Codice<sup>(1)</sup>, il Segretario aggiunto, W. Onclin, pre-

---

(<sup>1</sup>) Una relazione della sessione si può trovare in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM RECOGNOSCENDIS NORMIS GENERALIBUS, *Sessio II (diebus 13-17 novembris 1967 habita)*, in «Communicationes» 17

sentò il lavoro da compiere riguardo alla nozione di atto amministrativo come una materia *perdifficilis*; si trattava di un compito certamente non semplice, « assai difficile », quello di adeguarsi ai principi direttivi per la riforma del Codice <sup>(2)</sup>, soprattutto a quelli di riferimento più immediato (sarebbero i principi sesto e settimo), per elaborare non soltanto la disposizione contenente la nozione di atto amministrativo, ma l'intera regolamentazione in materia di diritto amministrativo <sup>(3)</sup>.

Mentre le altre parti del progettato Codice di diritto canonico esistevano nel testo codiciale vigente e si cercava di aggiornarle, qui si doveva introdurre un elemento nuovo, del quale non esistevano né precedenti legislativi (tranne l'articolo 106 della cost. ap. « Regimini Ecclesiae Universae » <sup>(4)</sup>) né tanto meno un corpo di dottrina sufficientemente sviluppato, come dimostra il fatto che un solo autore, Mario Ismaele Castellano, aveva pubblicato ad *usum scholarum*, sedici anni prima, un'esposizione sistematica di questa materia nelle sue dispense per le lezioni di diritto amministrativo canonico che svolse all'*Angelicum* durante 4 anni (1950-1954) <sup>(5)</sup>.

---

(1985), pp. 29-63. In precedenza, nella prima sessione di lavoro svolta durante i giorni 24-27 maggio 1966, il *coetus* aveva trattato della legge e della consuetudine (cf. « Communicationes » 16 [1984], pp. 143-157).

<sup>(2)</sup> Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant a Pontificia Commissione recognita et Primi Generalis Coetus « Synodi Episcoporum » examini subiecta*, Typis Polyglottis Vaticanis, 6 novembre 1967. L'intero fascicolo, con eccezione dei *modi* (pp. 43-57), fu pubblicato in « Communicationes » 1 (1969), pp. 77-100.

<sup>(3)</sup> Tale complessità è stata messa in rilievo da C. MINELLI ZAGRA, *Le fonti dello « Ius Singolare » nell'ordinamento canonico. L'esperienza delle codificazioni*, Padova 2000, pp. 180-188. La frase di Mons. Onclin « evidens est conclusio quod materia est perdifficilis » è tratta dalla relazione fornita dalla PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM RECOGNOSCENDIS NORMIS GENERALIBUS, *Sessio II (diebus 13-17 novembris 1967 habita)*, cit., p. 43.

<sup>(4)</sup> PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, in *AAS* 59 (1967), pp. 885-928: art. 106 « Per alteram sectionem Segnatura Apostolica contentiones dirimit ortas ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae, et ad ea, ob interpositam appellationem seu recursum adversus decisionem competentis Dicasterii delatas, quoties contendatur actum ipsum legem aliquam violasse. In his casibus videt sive de admissione recursus sive de illegitimitate actus impugnati » (p. 921).

<sup>(5)</sup> M.I. CASTELLANO, *Lectiones Iuris Administrativi, ad usum scholarum*, Romae 1951. Per altri dati su quest'autore, cf. A.G. URRU, *La Facoltà di diritto canonico della Pontificia università san Tommaso d'Aquino in Roma: cento anni di storia*, Roma 1988, p. 21. In precedenza F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, t. III, Romae 1901, aveva

Sfogliando i resoconti dei lavori dai quali risultarono i canoni del diritto amministrativo inseriti nel primo libro del Codice di diritto canonico, si può verificare quanto fu serio e rigoroso il lavoro del gruppo di studio, il quale dovette affrontare questioni di complessità non indifferente. Oltre ad approdare ad un primo concetto legale di atto amministrativo canonico, come altri esempi dei risultati raggiunti possono essere menzionati l'elaborazione dei canoni sulle norme amministrative, l'incorporazione nel testo codiciale di parte dei canoni della mancata legge di procedura amministrativa oppure la configurazione del rescritto come atto amministrativo e del privilegio e la dispensa come contenuti dello stesso<sup>(6)</sup>.

Tuttavia, dopo quel notevole sforzo, il risultato finale, vale a dire, la parte dei canoni del Codice di diritto canonico riguardante il nuovo diritto amministrativo, lasciava spazio a miglioramenti futuri.

Uno dei canonisti che aveva fatto parte del gruppo di lavoro che predispose quelle norme, in un suo scritto, pubblicato appena un anno dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico, doveva riconoscere, riferendosi alle norme sugli atti amministrativi, che «ne è risultato un insieme di dubbia unità e di contenuto frammentario, che porrà difficoltà per la loro comprensione e la loro applicazione, fino a quando la dottrina, la giurisprudenza e

---

riunito in un volume, intitolato *Ius administrationis Ecclesiae catholicae*, il commento alle Decretali riguardanti l'amministrazione ecclesiastica del magistero, gli uffici, i beni, i sacramenti e il culto, senza che, tuttavia, tale testo si presentasse come una trattazione di diritto formalmente amministrativo.

<sup>(6)</sup> La dottrina si è occupata della formazione di queste disposizioni codicili: cf., ad esempio, fra altri autori, E. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995; per quanto si riferisce alla genesi dei canoni riguardanti determinati istituti di diritto amministrativo, cf., ad esempio, M. J. CIÁURRIZ, *Las disposiciones generales de la Administración eclesiástica*, in AA.VV. (a cura di M. THÉRIAULT), *The New Code of Canon Law. Proceedings of the 5th International Congress of Canon Law. Ottawa 1984*, Ottawa 1986, pp. 213-230, M. BLANCO, *Consideraciones sobre el 'Ius Singulare' y el acto administrativo*, in «*Ius Canonicum*» 29 (1989), pp. 663-677, C. MINELLI ZAGRA, *Le fonti dello «Ius Singolare» nell'ordinamento canonico. L'esperienza delle codificazioni*, cit., A. McCORMACK, *The term «privilege»: a textual study of its meaning and use in the 1983 Code of canon law*, Roma 1997; G. SACCOCCIA, *Sulla natura dei rescritti*, in AA.VV. (a cura di S. GHERRO), *Studi sul primo libro del "Codex Iuris Canonici"*, Padova 1993, pp. 201-219.

molto probabilmente anche opportune riforme legislative non risolveranno i problemi dalle stessi suscitati»<sup>(7)</sup>.

## 2. *La necessità di migliorare ulteriormente il diritto amministrativo canonico*

Tale opinione ha particolare valore, oltre che come testimonianza di uno degli artefici della preparazione delle norme, come stimolo a non fermare lo sviluppo della legislazione sul diritto amministrativo canonico nel ritenere che la codificazione del 1983 abbia comportato il raggiungimento dell'ultima mèta in questo campo.

La menzionata opinione presenta interesse anche da un'altra prospettiva, vale a dire, quella delle fonti per lo sviluppo del diritto amministrativo, relativamente al ruolo della giurisprudenza. Se al tempo della promulgazione del Codice di diritto canonico si poteva affidare alla giurisprudenza di contenzioso amministrativo un ruolo importante per la progressiva maturazione del diritto amministrativo canonico lo si era dovuto a diversi e determinati fatti precedenti, a concrete esperienze, a precise linee di governo che fondavano tale attribuzione e quindi offrivano ragionevoli presupposti perché la giurisprudenza si presentasse agli occhi di un canonista quale istanza chiamata a compiere una funzione rilevante per lo sviluppo del diritto amministrativo canonico.

Sono passati più di vent'anni da quando fu espresso l'auspicio riferito alla capacità dei diversi fattori per rimediare le lacune del Codice in materia amministrativa e si è in grado di svolgere una verifica mirante a determinare quali problemi riguardanti la legislazione del diritto amministrativo sono stati risolti dalle leggi<sup>(8)</sup>,

(7) P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano 1984, p. 218. Pedro Lombardía fece parte del *Coetus de normis generalibus deque personis physicis et iuridicis* («Communicationes» 1 [1969], p. 32 e 5 [1973], p. 190).

(8) Alcuni cambiamenti legislativi hanno determinato progressi nel diritto amministrativo canonico. Un esempio è costituito dalle riforme introdotte nella giustizia amministrativa con la promulgazione della cost. ap. *Pastor bonus*, il 28 giugno 1988 (AAS 80 [1988], pp. 841-930). Cf., sulle innovazioni introdotte in questo ambito dalla costituzione apostolica menzionata, J. MIRAS, *El contencioso-administrativo canónico en la Constitución Apostólica «Pastor Bonus»*, in «Ius Canonicum» 30 (1990), pp. 409-422, J. LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel ricorso contenzioso-*

quali dalla dottrina<sup>(9)</sup> e quali dalla giurisprudenza. Adesso ci interessa più specificamente quest'ultima, lasciando l'importante tematica relativa ai progressi legislativi e dottrinali per future occasioni.

La suddetta verifica potrà servire anche per vagliare se la capacità integratrice, utile al diritto amministrativo, attribuita alla giurisprudenza nei tempi immediatamente susseguenti alla promulgazione del Codice di diritto canonico, sia stata messa in atto come allora prevedeva Pedro Lombardía oppure sia mutata negli anni, acquistando nuovi spazi o se si è invece trasformata andando verso una diminuzione del suo ruolo come elemento di sviluppo del diritto amministrativo canonico. In tale contesto, lo scopo di questo contributo è quello di considerare l'attitudine attuale della giurisprudenza d'intervenire in modo efficace nello sviluppo del diritto amministrativo.

### 3. *La maturazione del diritto amministrativo canonico in quanto perfezionamento di tecnica giuridica*

È necessario chiarire che, tra i diversi significati che può contenere l'espressione «sviluppo del diritto amministrativo», qui è considerato un perfezionamento di tecnica giuridica. Dopo il trascorso di quasi quarant'anni da quando fu solennemente affermato nel settimo principio direttivo della revisione del Codice che «*dum in Codice Iuris Canonici recursus et appellationes iudiciales sufficienter regulatae secundum iustitiae exigentias reputantur, e contra communis opinio canonistarum censet recursus administrativos non parum deficere in ecclesiastica praxi et administratione iusti-*

---

*amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della Cost. Ap. «Pastor bonus»*, in «*Ius Ecclesiae*» 3 (1991), pp. 119-150, e P. HAYWARD, *Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the «Sectio altera» of the Apostolic Signatura to award damages*, in «*Ius Ecclesiae*» 5 (1993), pp. 643-673.

(9) Offrono numerosi riferimenti bibliografici circa i contributi degli autori riguardanti aspetti del diritto amministrativo canonico, P. MONETA, *Il diritto amministrativo canonico dopo il Concilio Vaticano II*, in «*Il Diritto ecclesiastico*» 89 (1978), pp. 456-479, T.A. AMANN, *Der Verwaltungsakt für Einzelfälle. Eine Untersuchung aufgrund des Codex Iuris Canonici*, St. Ottilien 1997, pp. XVI-XXXIV, Z. GROCHOLEWSKI, *Il sistema dei ricorsi e la giurisdizione dei tribunali amministrativi*, in AA.VV., *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio*, a cura di J. Canosa, Milano 2000, pp. 461-499, in modo particolare pp. 492-499.

tiae»<sup>(10)</sup>, pur riconoscendo i progressi verificati, nessuno può ritenere che si sia arrivati alla mèta di un diritto amministrativo ecclesiale compiuto e pienamente sviluppato.

L'indispensabile sviluppo tecnico, se da una parte si pone come mezzo per rispondere all'evoluzione della sensibilità giuridica dell'intera società ecclesiale — basti pensare alle norme sulla tutela dei dati personali<sup>(11)</sup> —, dall'altra deve affrontare sfide che si presentano e non si possono ignorare e che richiedono la messa in campo di nuovi strumenti giuridici.

Allo stesso tempo, lo sviluppo tecnico del diritto amministrativo canonico deve essere in grado di orientare l'evoluzione della mentalità giuridica di una organizzazione, qual'è la pubblica amministrazione. Così è accaduto con la legislazione sul silenzio amministrativo (can. 57) o con l'indicazione precisa del procedimento del-

---

<sup>(10)</sup> «Communicationes» 1 (1969), p. 83. Il testo continuava: «Admisso hoc principio, potestatis ecclesiasticae clare distinguantur diversae functiones, videlicet legislativa, administrativa et iudicialis, atque apte definiatur a quibusdam organis singulae functiones exercentur. Nostri Codicis pariter erit statuere quatenam in concreto actiones concedantur apud tribunalia administrativa experiendae, processus administrativi regulas definire, necnon organa stabilia constituere, quae eosdem cognoscere valeant. Facilius institutum administrativum ordinari quoad actus administrativos in comperto est; difficilius vero si recursus concedi debeant et applicari ipsis quoque normis gradus inferioris, si et in quantum superioribus contradicant. In optatis est ut tamquam regula generalis habeatur quod quilibet processus sit publicus, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta aestimaverit, certis in casibus, secreto esse procedendum. Requiritur autem ut, in processu sive iudiciali sive amministrativo, recurrenti vel reo manifestentur omnes rationes quae contra ipsum invocantur».

<sup>(11)</sup> Si vedano, a questo proposito, le norme emanate per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, ad esempio, quelle promulgate dalla CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale. «Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza»*, 20 ottobre 1999, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» (1999), pp. 377-397 e il commento di D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 598-610. Per altri aspetti della questione cf., fra gli altri, A. CAUTERUCCIO, *Il diritto alla buona fama ed alla intimità. Analisi e commento del canone 220*, in «Commentarium pro Religiosis» 73 (1992), pp. 39-81, A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all'intimità*, in AA.VV., *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, pp. 372-382 e A. VITALONE, *Buona fama e riservatezza in diritto canonico (el ius-fidelis e la disciplina della privacy)*, in «Ius Ecclesiae» 14 (2002), pp. 261-280. Per una riflessione sulla tutela della riservatezza a partire da due decisioni della Segnatura Apostolica, cf. R. J. BARRETT, *Two Recent Cases from the Segnatura Affecting Right of Privacy*, in «Canon Law Society of Great Britain and Ireland Newsletter» 123 (2000), pp. 6-20.

l'approvazione in forma specifica da parte del Sommo Pontefice (art. 18 della cost. ap. *Pastor bonus* e art. 126 del *Regolamento generale della Curia romana*), che per certi versi hanno messo le basi per un cambiamento nel modo di intendere il diritto da parte di settori qualificati della società ecclesiale<sup>(12)</sup>, in maniera più consona ai postulati della giustizia tali come erano stati formulati dai principi direttivi della riforma del Codice di diritto canonico.

È evidente che ci si trova ancora in un punto della formazione del diritto amministrativo canonico che richiede di incorporare taluni aggiustamenti in sede legislativa. La prova più concreta di tale bisogno è costituita dalla tutt'ora mancata elaborazione delle norme della Segnatura Apostolica che, in sostituzione delle norme *ad experimentum* del 1968<sup>(13)</sup>, forniscano l'aggiornato impianto legislativo al sistema di tutela giurisdizionale di fronte agli atti amministrativi sbagliati. Potrebbero aggiungersi altri esempi di auspicabili interventi legislativi allo scopo di migliorare la regolamentazione del diritto amministrativo, fra i quali un'integrazione normativa rivolta ad equilibrare l'attuale sproporzione tra il dettagliato ordinamento dell'esecuzione dell'atto amministrativo, da un lato, e la scarsità dispositiva sul procedimento di formazione di tali atti, dall'altro<sup>(14)</sup>. Magari la soluzione passa attraverso il recupero della

---

(12) Per una completa trattazione del silenzio amministrativo nel diritto canonico e per conoscere quali sono stati gli aspetti innovativi incorporati nella legislazione della Chiesa con la promulgazione del CIC del 1983, cf. A. BETTETINI, *Il silenzio amministrativo nel diritto canonico*, Padova 1999. Per la questione riguardante l'approvazione in forma specifica, cf. V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *La aprobación específica en la «Pastor Bonus» y la seguridad jurídica*, in «Fidelium iura» 3 (1993), pp. 361-423.

(13) Ci si riferisce alle *Normae Speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae post Constitutionem Apostolicam Pauli PP. VI «Regimini Ecclesiae Universae»*, Typis Polyglottis Vaticanae 1968, che, come è noto, non furono promulgate sugli AAS, ma vennero pubblicate in alcune riviste come, ad esempio, in «Apollinaris» 43 (1970), pp. 249-280, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 59 (1970), pp. 75-161, e successivamente in diverse raccolte di documenti, come in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. III, Romae 1972, coll. 5321-5332, in I. GORDON, Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae 1977, pp. 372-398, nn. 3022-3152 e in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 8, Bologna 1984, pp. 522-587.

(14) La sproporzione della quantità delle norme sull'esecuzione (sei canoni, nel capitolo delle norme comuni per tutti gli atti amministrativi singolari) in contrasto con la scarsità delle norme che disciplinano la formazione e l'emissione degli atti am-

legge di procedura amministrativa, progettata trenta anni fa per l'ordinamento giuridico della Chiesa<sup>(15)</sup>. In ogni caso, si rende necessario continuare lo sviluppo tecnico del diritto amministrativo canonico con diversi contributi.

4. *I diversi passaggi (dottrinale, legislativo e giurisprudenziale) nel progresso del diritto amministrativo canonico*

Per compiere tale sviluppo tecnico sono richiesti determinati passaggi, svolti a diversi livelli e con differente portata: infatti, la necessaria maturazione dottrinale da parte degli autori spesso è recepita dallo stadio legislativo grazie ad una previa manifestazione nella prassi o nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica, la quale, a sua volta, agisce come organo dello *ius dicere* riguardo a conflitti giuridici concreti<sup>(16)</sup>.

Così è accaduto con la menzionata formulazione dell'approvazione in forma specifica da parte del Sommo Pontefice o con il silenzio amministrativo, strumenti che ben possono essere qualificati come esempi dello sviluppo tecnico del diritto amministrativo, e nella cui incorporazione alla legislazione della Chiesa è intervenuto

---

ministrativi (due canoni e soltanto nel capitolo delle norme per i decreti singolari) fu già rilevata dalla dottrina dopo l'esame dello schema del 1977 del Codice: cf. P. MONETA, *L'esecuzione dell'atto amministrativo nel progetto di revisione del Codex Iuris Canonici*, in «Ephemerides Iuris Canonici» 35 (1979), pp. 71-88, p. 75. Nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* esiste un maggiore equilibrio fra la normativa generale riguardante l'emanazione degli atti amministrativi (quattro canoni) e quella relativa all'esecuzione (sei canoni).

<sup>(15)</sup> Sul progetto di legge sulla procedura amministrativa nell'ordinamento giuridico della Chiesa, cf. fra gli altri, P. CIPROTTI, *Stato attuale e prospettive della giustizia amministrativa canonica*, «Monitor Ecclesiasticus» 98 (1973), pp. 354-361. J. HERRANZ, *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983*, in «Ius Ecclesiae» 2 (1990), pp. 433-453, a p. 451, auspicava che la normativa che dovrà sostituire le norme *ad experimentum* della Segnatura Apostolica avesse rango di legge pontificia: se ciò si verificasse ci sarebbe la possibilità di incorporare innovazioni riguardanti la formazione degli atti amministrativi e non soltanto in materia di disposizioni processuali.

<sup>(16)</sup> Su diritto (amministrativo) e processo (che è presupposto della giurisprudenza) scrisse G. LO CASTRO nella *Nota alla seconda edizione aggiornata* di E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. VIII, «il diritto vive nel processo, e che anzi da questo nasce (onde la dimensione processuale sarebbe condizione di pensabilità dello stesso diritto)».

— con intensità e modalità diverse — un passaggio giurisprudenziale<sup>(17)</sup>.

Era questa consapevolezza circa la capacità della giurisprudenza di porsi come fattore di crescita e di sviluppo del diritto amministrativo canonico quella che Pedro Lombardía manifestava dopo aver constatato l'incompletezza del diritto amministrativo del Codice di diritto canonico del 1983.

Lui era stato testimone dei cambiamenti operati a partire dall'anno 1967, particolarmente significativi per l'oggetto del presente studio.

In quello stesso anno, nel mese di giugno, avvenne la pubblicazione della cost. ap. «Regimini Ecclesiae Universae»<sup>(18)</sup>, che affidò competenze di contenzioso amministrativo alla nuova (allora) Seconda Sezione della Segnatura Apostolica; nel mese di ottobre si celebrò per la prima volta l'assemblea generale del Sinodo dei Vescovi<sup>(19)</sup> nella quale furono approvati i principi direttivi della ri-

---

(17) G.P. MONTINI, *La trasmissione degli atti da parte del Dicastero nel processo amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una questione sempre aperta nel contenzioso amministrativo canonico*, in «Ius Ecclesiae» 13 (2001), pp. 421-448, nella nota 43, a pp. 441-442, si riferisce all'origine in certo modo giurisprudenziale delle norme per l'approvazione in forma specifica: «dopo alcuni casi in cui i Dicasteri, per evitare di costituirsi in giudizio presso la Segnatura, erano ricorsi all'eccezione dell'approvazione specifica al decreto da parte del Sommo Pontefice, fu la stessa Segreteria di Stato che ravvisò la necessità di chiarificare il concetto e le modalità di concessione della menzionata approvazione (cf prot. n. 22037/90 VAR). Il lavoro ebbe come frutto le norme inserite sull'argomento nel Regolamento Generale della Curia Romana a partire dal 1992 (cf art. 126 del Regolamento vigente)». Per quanto riguarda l'istituto del silenzio amministrativo non consta che all'origine del can. 57 del CIC ci sia stato un diretto passaggio giurisprudenziale, sebbene la questione non fosse estranea all'attività giudiziaria della Segnatura Apostolica degli anni precedenti la promulgazione dell'attuale Codice, come dimostrano le parole dell'allora Prefetto del Supremo Tribunale, Card. Staffa, in un articolo del 1972: «actui amministrativo accensendum est silentium Superioris, qui iure providere tenetur, et quamvis ad providendum legitime invocatus persistit in suo volontario silentio, quoties ergo constet subditi petitionem ad Superiorem pervenisse, elapso tempore intra quod ipse respondere debuisset, merito concluditur eundem petitionem reiecisse» (D. STAFFA, *Dissertationes de administratione iustitiae in Ecclesia [II-De Supremo Tribunali Administrativo seu de Seconda Sectione Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae]*, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 61 [1972], p. 24).

(18) PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, cit.

(19) Cfr. «Communicationes» 1 (1969), pp. 86-100; G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi*, Roma 1968, pp. 83-139.

forma, tra i quali i due principi che diedero impulso allo stabilimento delle disposizioni codiciali del diritto amministrativo; nel mese di novembre si avviarono i primi lavori del «coetus de normis generalibus» relativi alla parte delle norme sostantive di diritto amministrativo, più tardi presenti nel Codice di diritto canonico<sup>(20)</sup>.

Dal 1968 al 1983 Pedro Lombardía assistette all'inizio e alla prima fase dell'attività contenzioso-amministrativa della Segnatura Apostolica e conobbe le prime decisioni in materia. Tale conoscenza gli consentì di verificare l'operatività delle nuove attribuzioni e il modo nel quale le decisioni prodotte generavano giurisprudenza. Poté verificare che la Segnatura Apostolica (tramite la sua «Sectio Altera») esercitava la funzione di tribunale contenzioso amministrativo con capacità di giudicare le contese sorte come conseguenza di un atto della potestà amministrativa nonché in grado di creare giurisprudenza a partire delle cause che venivano introdotte nel tribunale<sup>(21)</sup>.

##### 5. *Il rapporto fra giurisprudenza e dottrina nella maturazione del diritto amministrativo canonico*

Allo scopo di fare conoscere la propria attività e i propri criteri giuridici, si cominciarono a pubblicare alcune delle decisioni della Segnatura Apostolica attraverso diversi mezzi. Così si riscon-

---

(20) PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM RECOGNOSCENDIS NORMIS GENERALIBUS, *Sessio II (diebus 13-17 novembris 1967 habita)*, in «Communicationes» 17 (1985), pp. 52-54.

(21) La dottrina di allora valutava necessaria la pubblicazione delle decisioni della *Sectio Altera* della Segnatura come mezzo di tutela dei diritti dei fedeli e di progresso del diritto amministrativo canonico. Così si esprimeva A. del Portillo: «Es innegable que se ha conseguido un cierto avance — quizás no definitivo y, desde luego, susceptible de mejora — mediante la institución de la *sectio altera* de la Signatura Apostólica, como tribunal contencioso-administrativo. Sin embargo, las normas procedurales de ese tribunal y el secreto en que se mantienen sus decisiones — que no pueden por tanto sentar precedente en la doctrina ni trasladarse a órganos inferiores — hacen pensar que ese progreso no puede calificarse todavía como definitivo» (la citazione si trova in A. DEL PORTILLO, *Los derechos de los fieles*, in IDEM, *Rendere amabile la verità. Raccolta di scritti di Mons. Alvaro del Portillo*, Città del Vaticano 1995, pp. 505-506; il contributo fu pubblicato originariamente in «Ius Canonicum» 11 [1971], pp. 68-93).

tra esaminando i fascicoli delle riviste di diritto canonico del periodo di riferimento (1968-1982), principalmente «Apollinarius»<sup>(22)</sup>, «Periodica de re morali, canonica, liturgica»<sup>(23)</sup>, «Ius Canonicum»<sup>(24)</sup>, «Commentarium pro Religiosis»<sup>(25)</sup> e «Monitor Ecclesiasticus»<sup>(26)</sup>, ma anche attraverso raccolte di atti di curia come sono i volumi di X. Ochoa<sup>(27)</sup> e il *Canon Law Digest*<sup>(28)</sup>.

In questo modo, dall'inizio dell'attività del tribunale contenzioso amministrativo fino alla data di promulgazione del Codice di

(22) La rivista ha pubblicato 10 diverse decisioni della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica nell'annata del 1970, 8 decisioni nel 1971, 4 decisioni nel 1972, 3 decisioni nel 1973, 7 decisioni nel 1974 e 1 decisione nel 1976 (in totale ha pubblicato 33 decisioni durante il periodo in esame).

(23) La rivista ha pubblicato 1 decisione nell'annata del 1970, 12 diverse decisioni nel 1971, 8 decisioni nel 1972, 2 decisioni nel 1973, 8 decisioni nel 1975 e 1 decisione nel 1976 (in totale ha pubblicato 32 decisioni durante il periodo in esame).

(24) La rivista ha pubblicato 13 diverse decisioni nell'annata del 1972, 8 decisioni nel 1974 e 1 decisione nel 1981 (in totale ha pubblicato 22 decisioni durante il periodo in esame).

(25) La rivista ha pubblicato 1 decisione nell'annata del 1972, 2 diverse decisioni nel 1975, 1 decisione nel 1976, 1 decisione nel 1978, 2 decisioni nel 1979, 2 decisioni nel 1980, 1 decisione nel 1981 e 3 decisioni nel 1982 (in totale ha pubblicato 13 decisioni durante il periodo in esame).

(26) «Monitor Ecclesiasticus» ha pubblicato 1 decisione nell'annata del 1974, 1 decisione nel 1979 e 2 decisioni nel 1983 (in totale ha pubblicato 4 decisioni durante il periodo in esame); «Communicationes» ha pubblicato 1 decisione nell'annata del 1978, 1 decisione nel 1979 e 1 decisione nel 1983 (in totale ha pubblicato 3 decisioni durante il periodo in esame); «Ephemerides Iuris Canonici» ha pubblicato 3 decisioni nell'annata del 1972 (in totale ha pubblicato 3 decisioni durante il periodo in esame) e «L'Année canonique» ha pubblicato 2 decisioni nell'annata del 1983 (in totale ha pubblicato 2 decisioni durante il periodo in esame).

(27) X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. III, Romae 1972, ha pubblicato 4 decisioni, Vol. IV, Romae 1974, ha pubblicato 15 decisioni, Vol. V, Romae 1980, ha pubblicato 15 decisioni, Vol. VI, Romae 1987, ha pubblicato 13 decisioni (in totale ha pubblicato 47 decisioni emesse durante il periodo in esame).

(28) J. I. O'CONNOR (ed.), *The canon law digest: officially published documents affecting the Code of canon law*, Vol. VII (1968-1972), Chicago 1975, ha pubblicato 1 decisione, Vol. VIII (1973-1977), Mundelein 1978, ha pubblicato 8 decisioni, Vol. IX (1978-1981), Mundelein 1983, ha pubblicato 4 decisioni, Vol. X (1982-1983), Mundelein 1986, ha pubblicato 2 decisioni (in totale ha pubblicato 15 decisioni durante il periodo in esame). P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Milano 1977 ha pubblicato 16 decisioni, 5 delle quali non pubblicate altrove. I. GORDON, Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, Romae 1977, hanno pubblicato 3 decisioni emesse durante il periodo in esame.

diritto canonico, fu possibile conoscere delle cause che seguirono il percorso normale del processo previsto dal citato art. 106 della cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, e delineato nelle *Normae Speciales* della Segnatura Apostolica. Di queste, alcune ebbero come esito finale la sentenza definitiva.

La prima sentenza definitiva che fu pubblicata, del 26 giugno 1971, riguardava la composizione e la distribuzione della massa patrimoniale di un capitolo<sup>(29)</sup>. Successivamente furono pubblicate due sentenze, del 12 dicembre 1972 e 14 aprile 1973, relative a cause *iurium*<sup>(30)</sup>. Ancora nel 1973, il 20 ottobre, il Collegio dei Giudici pronunciò sentenza in una causa *debitorum*, che fu pubblicata successivamente<sup>(31)</sup>.

Le sentenze dell'anno 1974 pubblicate furono tre, una causa riguardante i diritti sull'edificio di una parrocchia, una causa di dimissione dalla vita religiosa e un'altra relativa alla deposizione della superiora di una congregazione religiosa<sup>(32)</sup>. Del periodo 1975-

---

(29) Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 26 giugno 1971, *de massae capitularis constitutione et distributione*, in «Apollinaris» 44 (1971), pp. 622-625, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 61 (1972), pp. 183-185, in «Ephemerides Iuris Canonici» 28 (1972), pp. 313-315, in «Ius Canonicum» 14 (1974), pp. 374-375 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, coll. 6106-6107.

(30) Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 12 dicembre 1972, *iurium*, in «Apollinaris» 46 (1973), pp. 315-323, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 62 (1973), pp. 597-606, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Milano 1977, pp. 261-268 e in «L'Année canonique» 27 (1983), pp. 194-195 nonché SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 14 aprile 1973, *iurium*, in «Apollinaris» 47 (1974), pp. 347-354, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 64 (1975), pp. 272-279, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 268-274 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 6573-6576.

(31) Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 20 ottobre 1973, *debitorum*, in «Apollinaris» 47 (1974), pp. 354-367, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 64 (1975), pp. 280-296, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 274-285 e 344-345 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 6665-6671.

(32) Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 23 febbraio 1974, *substractionis aedificiorum paroecialium*, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 300-304; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 1° giugno 1974, *dimissionis*, in «Apollinaris» 47 (1974), pp. 384-391, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 64 (1975), pp. 316-321, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 304-310, in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon*

1977 si possono conoscere quattro sentenze<sup>(33)</sup>. Le sentenze del Collegio dei Giudici decise durante l'anno 1978 che sono state pubblicate furono tre, due riguardanti cause di religiose e una relativa a una causa circa l'incardinazione automatica in una diocesi<sup>(34)</sup>. Le sentenze definitive degli anni successivi, fino alla promulgazione del Codice, che furono pubblicate riguardavano soprattutto l'impugnazione del provvedimento di dimissione di membri di istituti religiosi<sup>(35)</sup>.

---

*Law Digest*, VIII, Mundelein 1978, pp. 430-437 (in inglese), in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 66815-6818 e in «L'Année canonique» 27 (1983), p. 195 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 14 dicembre 1974, *depositionis*, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 310-321.

<sup>(33)</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 8 novembre 1975, *dimissionis*, in «Commentarium pro Religiosis» 57 (1976), pp. 374-381, in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, VIII, Mundelein 1978, pp. 437-448 (in inglese) e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 7079-7083; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 13 dicembre 1975, *remotionis a beneficio*, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 321-327; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 26 giugno 1976, *iurium*, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 327-339 e in «L'Année canonique» 27 (1983), pp. 196-197 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 20 giugno 1977, *exclaustrationis ad nutum Sanctae Sedis*, in «Commentarium pro Religiosis» 59 (1978), pp. 66-73, in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, VIII, Mundelein 1978, pp. 456-468 (in inglese) e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 7613-7618.

<sup>(34)</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 8 aprile 1978, *circa dispensationem votorum*, in «Commentarium pro Religiosis» 60 (1979), pp. 267-274, in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, IX, Mundelein 1983, pp. 470-480 (in inglese) e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 7619-7623; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 20 maggio 1978, *dimissionis*, in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, VIII, Mundelein 1978, pp. 480-485 (in inglese), in «Commentarium pro Religiosis» 60 (1979), pp. 275-278 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 7623-7625 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 20 maggio 1978, *incardinationis*, in «Communicationes» 10 (1978), pp. 152-158, in «Monitor Ecclesiasticus» 104 (1979), pp. 15-21, in «Ius Canonicum» 21 (1981), pp. 387-391, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 7433-7436 e in *Canon Law Digest*, IX, Mundelein 1983, pp. 52-60 (in inglese). Cf. E. LABANDEIRA, *La incardinación « ipso iure » en otra diócesis y su amparo ante la Sección 2ª de la Signatura Apostólica*, in «Ius Canonicum» 21 (1981), pp. 391-417.

<sup>(35)</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva,

Altre cause furono giudicate anche nel merito in seguito all'affidamento del giudizio alla Segnatura da parte di un dicastero, secondo quanto previsto nell'art. 107 della cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*<sup>(36)</sup>, e di queste furono pubblicate le seguenti due sentenze<sup>(37)</sup>: una sentenza del 26 gennaio 1974 riguardante una controversia su crediti<sup>(38)</sup> e un'altra dell'8 maggio 1976, relativa alla dimissione di un religioso<sup>(39)</sup>.

---

20 gennaio 1979, *dimissionis*, in «Commentarium pro Religiosis» 61 (1980), pp. 264-271 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 7667-7671; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 15 dicembre 1979, *dimissionis*, in «Commentarium pro Religiosis» 61 (1980), pp. 183-189 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 7850-7854; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 31 maggio 1980, *dimissionis*, in «Commentarium pro Religiosis» 62 (1981), pp. 367-374 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 7967-7973; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 21 novembre 1981, *dimissionis*, in «Commentarium pro Religiosis» 63 (1982), pp. 77-80, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 8258-8261. Oltre a queste sentenze di cause *dimissionis*, di questo ultimo periodo precedente la promulgazione del Codice sono state pubblicate SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 27 giugno 1981, *exclaustrationis ad nutum Sanctae Sedis*, in «Commentarium pro Religiosis» 63 (1982), pp. 280-283 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 8167-8170 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 19 dicembre 1981, *iurium: piarum voluntatum adimpletionis*, in «Commentarium pro Religiosis» 63 (1982), pp. 175-179 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 8337-8340.

<sup>(36)</sup> Art. 107: «Per eandem sectionem iudicat insuper de conflictibus competentiae inter Dicasteria Sedis Apostolicae; cognoscit negotia administrativa a Romanae Curiae Congregationibus ipsi delata; videt de quaestionibus a Summo Pontifice eidem commissis».

<sup>(37)</sup> Questo tipo di giudizio era stato chiesto precedentemente per un'altra causa ma la Segnatura non riscontrò la sussistenza dei presupposti per procedere in tal modo, e dunque fu seguita la via ordinaria del processo contenzioso amministrativo, senza giudicare sul merito: cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 24 novembre 1973, *suspensionis a divinis, privationis vocis activae et passivae, relegationis*, in «Apollinaris» 47 (1974), pp. 368-376, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 64 (1975), pp. 296-306, in «Commentarium pro Religiosis» 56 (1975), pp. 377-383, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 285-293, in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, VIII, Mundelein 1978, pp. 1144-1154 (in inglese), e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 6687-6691.

<sup>(38)</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva,

Alcune cause furono esaminate in seguito ad una commissione pontificia (anche *ex art. 107 cost. ap. Regimini Ecclesiae Universae*), come testimonia la pubblicazione dei decreti riguardanti due commissioni pontificie alla Segnatura Apostolica<sup>(40)</sup>.

La pubblicazione delle sentenze (o dei decreti) si svolgeva a scopi giurisprudenziali<sup>(41)</sup>, per contribuire all'illustrazione dei diversi stremi del processo contenzioso amministrativo canonico delineato nelle norme del 1968 *ad experimentum*; era ragionevole perciò che oltre a delle sentenze fossero pubblicate anche delle dichiarazioni contenenti chiarificazioni o determinazioni<sup>(42)</sup>.

26 gennaio 1974, *creditorum*, in «Apollinaris» 47 (1974), pp. 376-384, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 64 (1975), pp. 306-315, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 293-300, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 6727-6730.

<sup>(39)</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 8 maggio 1976, *dimissionis*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 7200-7205.

<sup>(40)</sup> Cf., SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso (dopo che la Segnatura Apostolica aveva esaminato questa causa in seguito ad una commissione pontificia), 6 luglio 1971, *de subsidio caritativo religiosis dando mulieribus quae e Religione dimittuntur* In «Apollinaris» 44 (1971), pp. 625-627, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 61 (1972), pp. 186-189, in «Ephemerides Iuris Canonici» 28 (1972), pp. 314-318, in «Commentarium pro Religiosis» 52 (1972), pp. 181-183, in «Ius Canonicum» 14 (1974), pp. 375-377 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, coll. 6132-6134 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso (dopo che la Segnatura Apostolica aveva esaminato questa causa anche nel merito in seguito ad una commissione pontificia), 19 giugno 1972, *de ratione redditus qui ex exercitio ministeriorum ecclesiasticorum proveniunt*, in «Apollinaris» 45 (1972), pp. 391-396, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 61 (1972), pp. 683-688, in «Ius Canonicum» 14 (1974), pp. 377-379 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, coll. 6283-6285.

<sup>(41)</sup> Risulta pienamente condivisibile l'affermazione di G. GORLA, *Giurisprudenza*, in *Enciclopedia del diritto* [Giuffrè], vol. XIX, Milano 1970, p. 507, «i mezzi d'informazione sono una condizione essenziale del valore della giurisprudenza (...) Senza quei mezzi non vi sarebbe giurisprudenza, almeno a lungo andare, allorché la memoria dei pochi che sanno viene meno, mentre le ricerche negli archivi, senza indici per materia, diventerebbero troppo faticose».

<sup>(42)</sup> Ad esempio, la dichiarazione del 1 novembre 1970, riguardante l'effetto sospensivo del ricorso contro la rimozione dall'ufficio di parroco, che impedisce nominare un nuovo parroco, da applicarsi non soltanto durante lo svolgimento del ricorso gerarchico ma nel processo contenzioso-amministrativo, in «Apollinaris» 43

6. *Alcune innovazioni concrete di origine giurisprudenziale attuate nel diritto amministrativo canonico nel periodo compreso fra l'inizio dell'attività di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica (1968) fino alla promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983*

La regolare e intenzionale pubblicazione, sia pure non ufficiale, delle sentenze e di altre decisioni della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica compiva anche la finalità di prevenire la presentazione di ricorsi chiaramente mancanti di fondamento e perciò, oltre alle sentenze e dichiarazioni, furono pubblicati decreti di ammissione di ricorso<sup>(43)</sup> e, più frequentemente, furono pubblicati decreti di rigetto dati in Congresso, attraverso i quali si escludevano dal giudizio contenzioso amministrativo atti emanati da organi che non rientravano nella categoria dei Dicasteri della Curia romana: così, il decreto del 25 luglio 1968<sup>(44)</sup>, riguardo al ricorso avverso la decisione del Presidente dell'Opera Pontificia della Santa Infanzia che rimosse un direttore nazionale di tale istituzione non fu ammesso poiché « non spectat enim ad Signaturam Apostolicam videre de recursibus adversus decisiones officiorum quae non sint Dicasteria Curiae Romanae » o la decisione del 24 marzo

---

(1970), pp. 521-522, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 60 (1971), p. 348, in «Ius Canonicum» 12 (1972), pp. 53-54 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, coll. 5915-5916.

<sup>(43)</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso, 11 novembre 1969, *remotionis a paroecia*, in «Apollinaris» 43 (1970), pp. 522-524, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 60 (1971), pp. 331-333, in «Ius Canonicum» 12 (1972), pp. 54-55 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, coll. 5679-5680; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso, 7 luglio 1970, *iurium-massae capitularis*, in «Apollinaris» 43 (1970), pp. 524-526, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 60 (1971), pp. 337-340, in «Ius Canonicum» 12 (1972), pp. 55-56, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, coll. 5857-5858 e in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, VII, Chicago 1975, p. 275 (in inglese).

<sup>(44)</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso, 25 luglio 1968, *remotionis a munere*, in «Apollinaris» 43 (1970), p. 467, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 60 (1971), p. 330, in «Ius Canonicum» 12 (1972), p. 53, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. III, Romae 1972, col. 5415 e in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, VII, Chicago 1975, p. 275 (in inglese).

1969<sup>(45)</sup>, relativa all'impugnazione dell'espulsione da un istituto decretata dal superiore dell'istituto, poiché « Signatura competens non est videndi de recursu qui interpositus non est adversus decisionem competentis Dicasterii Curiae Romanae ».

In altre occasioni, la non ammissibilità di un ricorso fu dichiarata dal Collegio dei Giudici per motivi diversi, come avvenne ad esempio nel decreto definitivo del 31 marzo 1979<sup>(46)</sup>, che decise la non ammissibilità di un ricorso avverso la legittimità delle nuove costituzioni di un istituto poiché « non respicit actum administrativum sed potius actus potestatis legislativae ».

Altre volte, il ricorso contro un atto emesso o confermato da un Dicastero della Curia Romana con potestà amministrativa fu dichiarato non ammissibile perché tale impugnazione mancava manifestamente di fondamento. Così, ad esempio, il decreto emanato nel Congresso dell'11 luglio 1972<sup>(47)</sup>, dichiarò « recursus esse reiciendum utpote manifeste carentem fundamento » (il richiedente chiedeva che fosse rivista l'accettazione da parte del Vescovo della sua rinuncia ad un canonicato: il diniego da tale richiesta era stato confermato dalla Congregazione per il Clero).

Queste ed altre indicazioni risultavano utili non solo come dati per conoscere meglio la competenza e le possibilità del Tribunale della Segnatura Apostolica, ma servivano anche per determinare la nozione di atto amministrativo impugnabile e per fissare un primo concetto giurisprudenziale di atto amministrativo in diritto canonico, precedente alla promulgazione del Codice.

---

(45) SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decisione, 24 marzo 1969, *expulsionis a quodam instituto*, in « Apollinaris » 43 (1970), p. 467, in « Periodica de re morali, canonica, liturgica » 60 (1971), p. 331, in « Ius Canonicum » 12 (1972), p. 53 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, col. 5502-5503.

(46) SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto definitivo del Collegio dei Giudici, 31 marzo 1979, *legitimitatis novarum constitutionum*, in « Communicationes » 11 (1979), pp. 18-21, in « Commentarium pro Religiosis » 60 (1979), pp. 263-269, e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Romae 1987, coll. 7713-7715.

(47) SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso, 11 luglio 1972, *de renuntiatione canonicatui*, in « Apollinaris » 45 (1972), pp. 396-400, in « Periodica de re morali, canonica, liturgica » 61 (1972), pp. 688-693, in « Ius Canonicum » 14 (1974), pp. 379-381, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, coll. 6295-6297.

La giurisprudenza della Segnatura Apostolica giovò altresì ad approfondire aspetti riguardanti il procedimento amministrativo: ad esempio, nella sentenza dell'8 novembre 1975<sup>(48)</sup> riscontrò violazione della legge *in procedendo* perché « non fuit plene cognitum sorori exercitium iuris sese defendendi ». Nel caso si rammentava, fra l'altro, che la religiosa dimessa aveva diritto di esercitare la propria difesa in diversi momenti del procedimento: prima del voto della Moderatrice con il proprio consiglio, prima del decreto di dimissione della Congregazione e, avvenuto questo decreto, prima del decreto di conferma. La sentenza aggiungeva che le difese della religiosa che stava per essere dimessa dovevano essere verbalizzate fedelmente.

Tre anni dopo, il 9 novembre 1978 avvenne la notificazione della sentenza dell'8 aprile dello stesso anno<sup>(49)</sup>, nella quale il Collegio giudicante stabilì « constare de illegitimitate in procedendo » in un atto amministrativo poiché la ricorrente, quando le fu notificato il rescritto di secolarizzazione, dichiarò di aver cambiato volontà e quindi di non volerlo accettare, ma la Superiora esercitò su di lei una certa pressione morale per convincerla a conformarsi con l'indulto concesso dal dicastero. La Segnatura Apostolica ribadì in questo caso il principio secondo il quale il vizio sostanziale di un atto integrante il procedimento — nella fattispecie, il procedimento era la concessione di un rescritto — rende illegittimo l'atto finale.

Alcune decisioni sono servite anche come precedenti giurisprudenziali in materia processuale: così, ad esempio, il decreto del 16 dicembre 1971<sup>(50)</sup> dichiarò la lite finita nel constatare la revoca, da parte del Vescovo, del decreto di trasferimento di un parroco, dopo che il ricorso contro tale trasferimento era stato introdotto in Segnatura.

---

<sup>(48)</sup> Per i dati di riferimento, cf. *supra* nt. 33 di quest'articolo.

<sup>(49)</sup> Per i dati di riferimento, cf. *supra* nt. 34 di quest'articolo.

<sup>(50)</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto, 16 dicembre 1971, *de traslatione parochi-recursus-revocatio traslationis-lis finita*, in « Apollinaris » 44 (1971), pp. 627-628, in « Periodica de re morali, canonica, liturgica » 61 (1972), p. 189, in « Ephemerides Iuris Canonici » 28 (1972), p. 318, in « Ius Canonicum » 14 (1974), p. 377, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. IV, Romae 1974, col. 6193.

Un altro esempio lo offre il decreto del Collegio dei Giudici del 19 febbraio 1972<sup>(51)</sup> che confermò la decisione del Congresso di non ammettere alla deliberazione del Collegio dei Giudici un ricorso che appariva mancante del necessario fondamento. Un nuovo caso è costituito dal decreto del 10 giugno 1975<sup>(52)</sup>, il quale stabilì la propria incompetenza assoluta (della Segnatura Apostolica) per conoscere un ricorso avverso una decisione approvata dal Sommo Pontefice in forma specifica.

I chiarimenti giurisprudenziali non si limitavano tuttavia ad aspetti aggettivi — procedurali o processuali —, ma consideravano anche aspetti sostanziali, come ad esempio, il principio di legalità posto, nella sentenza del 26 giugno 1976<sup>(53)</sup>, come limite all'esercizio della potestà al di fuori dell'ambito predeterminato dall'ordinamento giuridico, o altri aspetti sostanziali, come il carattere unilaterale del rescritto, messo in evidenza dal decreto dato in Congresso del 11 luglio 1972<sup>(54)</sup>.

Questi erano alcuni dei dati che emergevano dalla giurisprudenza della Segnatura Apostolica prodotta (e pubblicata) fra il 1968 e il 1982. In un modo o in un altro tali percezioni sarebbero state presenti nella mente di Pedro Lombardía quando nel 1984 scriveva che il diritto amministrativo si sarebbe sviluppato grazie, fra l'altro, alla giurisprudenza<sup>(55)</sup>.

---

(51) SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto definitivo del collegio dei Giudici, 19 febbraio 1972, *de appellatione contra decisionem Congressus S. T. S. A. diei 28 iulii 1970*, in «Apollinaris» 44 (1971), pp. 34-38 e 46 (1973), pp. 307-314, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 60 (1971), p. 189 e 64 (1975), pp. 262-271, in «Ius Canonicum» 12 (1972), pp. 63-64, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 253-260, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 6404-6409.

(52) SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto, 10 giugno 1975, *plae unionis*, in «Apollinaris» 49 (1976), pp. 29-31, in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 65 (1976), pp. 183-185, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 7031-7032 e in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, VIII, Mundelein 1978, pp. 456-457 (in inglese).

(53) Per i dati di riferimento, cf. *supra* nt. 33 di quest'articolo.

(54) Per i dati di riferimento, cf. *supra* nt. 47 di quest'articolo.

(55) È vero che tale affermazione non può essere che una congettura. Ma ci sono dati per sostenerla. Ad esempio, Pedro Lombardía era il direttore di «Ius Canonicum» nel periodo in cui questa rivista pubblicò diverse decisioni della Segnatura Apostolica sotto la rubrica «Jurisprudencia de la Signatura Apostólica». Inoltre, Lombardía fu l'organizzatore del III Congresso internazionale di diritto canonico, che

Tuttavia, la verifica annunciata all'inizio di quest'intervento ha come principale punto di esordio l'anno 1983, quando avvenne la promulgazione del Codice di diritto canonico.

7. *Miglioramenti del diritto amministrativo canonico riferibili alla giurisprudenza di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica a partire dalla promulgazione del Codice del 1983 di diritto canonico*

L'evento della promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983, che sicuramente ha riempito parte del vuoto legislativo del diritto amministrativo nella Chiesa, per la stessa ragione ha allentato l'urgenza di attivare fonti di produzione normativa in questo campo. Inoltre, la mancata previsione dei tribunali amministrativi a livello diocesano rese non necessario pubblicare una giurisprudenza con lo scopo di orientare l'inesistente attività di organi giudiziari contenzioso-amministrativi inferiori<sup>(56)</sup>.

A partire del 1983 la pubblicazione delle varie decisioni riguardanti le cause canoniche contenzioso-amministrative in diverse riviste<sup>(57)</sup> e compilazioni<sup>(58)</sup> è stata sostituita dalla pubblicazione

---

ebbe luogo a Pamplona nel 1976, sul tema «La norma en el Derecho Canónico», con ampio spazio alla considerazione della giurisprudenza dei tribunali nel diritto canonico. In fine, Lombardia conosceva la letteratura canonistica del suo tempo ed era ben al corrente dei contributi scientifici che avevano fatto esplicito riferimento alla giurisprudenza della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica, fra i quali G. LOBINA, *Rassegna di giurisprudenza della Sectio Altera del Supremo tribunale della Segnatura apostolica (1968-1973)*, Napoli, 1973, M. CARDINALE, *Le posizioni soggettive nella giurisprudenza della Sectio Altera*, in «Apollinaris» 53 (1980), pp. 72-82, IDEM, *L'error iuris nella giurisprudenza della Sectio Altera*, in «Apollinaris» 54 (1981), pp. 111-139.

<sup>(56)</sup> Sull'intera vicenda dei tribunali amministrativi locali, previsti negli schemi che precedettero il Codice del 1983, cf. per tutti, G.P. MONTINI, *I tribunali amministrativi locali*, in «Periodica de re canonica» 91 (2002), pp. 313-359.

<sup>(57)</sup> L'ultima pubblicazione di una decisione realizzata da diversi mezzi è stata quella del decreto del 10 giugno 1975, *piae unionis*, pubblicato in «Apollinaris» 49 (1976), pp. 29-31; in «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 65 (1976), pp. 183-185, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Romae 1980, coll. 7031-7032 e anche in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, VIII, Mundelein 1978, pp. 456-457 (in inglese).

<sup>(58)</sup> L'ultima decisione pubblicata in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, fu il decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso, 14 giugno 1983, *dimissionis*, ospitato nel Vol. VI, Romae 1987, coll. 8648-8649. L'ultima deci-

selettiva di una singola decisione per volta<sup>(59)</sup>, dalle pubblicazioni settoriali di giurisprudenza<sup>(60)</sup> e dalla pubblicazione sintetica nei volumi dell'*L'Attività della Santa Sede*<sup>(61)</sup>.

Se si vuole ripetere l'operazione effettuata prima per il periodo 1968-1982, di elencare le sentenze (in senso stretto) pronunziate nell'intervallo compreso fra 1983 e 2005 che sono pubblicate dalle riviste di diritto canonico o da raccolte di documenti, si constata che, nonostante il periodo sia stato più lungo da quello considerato in precedenza, il numero delle sentenze pubblicato è stato minore: fu pubblicata la sentenza del 20 gennaio 1986, relativa alla dimissione di un religioso<sup>(62)</sup>, due sentenze del 13 giugno 1987 — una riguardante la soppressione di una associazione di fedeli e l'altra relativa ai diritti su determinati beni mobili<sup>(63)</sup> —, due sen-

---

sione pubblicata in J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, fu il decreto del Collegio dei Giudici, 3 maggio 1982, *conflictus competentiae*, ospitato nel vol. X, *Mundelein* 1986, pp. 149-151 (in inglese).

<sup>(59)</sup> La prima decisione che appare esclusivamente in una sola pubblicazione è SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, *coram Ratzinger*, 27 ottobre 1984, *dimissionis a munere docendi*, in «Il Diritto ecclesiastico» 96 (1985), II, pp. 260-270.

<sup>(60)</sup> Il primo esponente in questa linea e, allo stesso tempo, l'esempio più chiaro, è l'articolo di F. D'OSTILIO, *Gli istituti della vita consacrata nelle decisioni del Supremo Tribunale della Segnetura Apostolica*, in «Claretianum» 27 (1987), pp. 279-344. Altri esempi sono quelli di Z. GROCHOLEWSKI, *Trasferimento e rimozione del parroco*, in AA.VV., *La Parrocchia* («Studi Giuridici», vol. 43), Città del Vaticano 1997, pp. 199-247 o di F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in «Ius Ecclesiae» 10 (1998), pp. 111-148.

<sup>(61)</sup> In questa pubblicazione sono stati forniti dati riguardanti le cause trattate, dati che sono stati diversi a seconda degli anni: fino all'annata del 1986 non si trovano dati riferiti a cause determinate. Nell'annata del 1987, oltre alla spiegazione che si trovava già negli anni precedenti, compaiono notizie circa la trasmissione di dieci ricorsi alle autorità che erano veramente competenti, lo studio in Segnetura di altre 19 cause, l'esame in fase di Congresso di 10 cause e la decisione da parte del Collegio dei giudici di 7 cause in più. In tutto, i ricorsi dei quali si dà qualche dato sono 46. Purtroppo, la quantità e la qualità dei dati offerti cambia a seconda dell'annata: ad esempio, nell'annata del 1990, non ci sono più dati riguardanti l'attività della seconda Sezione della Segnetura Apostolica che quelli compresi in un riassunto di quindici righe.

<sup>(62)</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 20 gennaio 1986, *dimissionis*, in «Monitor Ecclesiasticus» 111 (1986), pp. 141-151.

<sup>(63)</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 13 giugno 1987, *suppressionis associationis fidelium*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 45 (1988), pp. 769-780 (in spagnolo) e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 13 giugno 1987, *suppressionis associationis fidelium*, in «Il Diritto ecclesiastico» 96 (1985), II, pp. 260-270.

tenze del biennio 1988-1989, relativa ad una causa *iurium* <sup>(64)</sup>, per poi finire con la pubblicazione di tre sentenze pronunziate nel biennio 1995-1996 <sup>(65)</sup>.

Fu pubblicata anche una causa giudicata nel merito in seguito all'affidamento del giudizio alla Segnatura Apostolica da parte del dicastero, secondo quanto previsto nell'art. 107 della cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* <sup>(66)</sup>.

In questo periodo, sia dalla pur ridotta pubblicazione di sentenze e altre decisioni, sia dai menzionati nuovi modi di pubblicare la giurisprudenza, si è anche potuta trarre una utilità per lo sviluppo del diritto amministrativo, tanto dal punto di vista sostantivo, quanto dal punto di vista procedimentale e da quello processuale.

TURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 13 giugno 1987, *iurium*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 47 (1990), pp. 269-274.

<sup>(64)</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 23 gennaio 1988, *dimissionis*, in «Il Diritto ecclesiastico» 102 (1991), II, pp. 157-162; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 15 aprile 1989, *iurium*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 48 (1991), pp. 307-319.

<sup>(65)</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 24 giugno 1995, *translationis*, in «Forum: A Review of Canon Law and Jurisprudence» 6 (1995), pp. 117-122 (soltanto la parte *in iure*); SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 4 maggio 1996, *impedimenti ab ordinibus sacris exercendis*, in «Ius Ecclesiae» 9 (1997), pp. 595-599, in «Il Diritto ecclesiastico» 108 (1997), II, pp. 15-20 e in «Forum: A Review of Canon Law and Jurisprudence» 7 (1996), pp. 379-383 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 4 maggio 1996, *reductionis ecclesiae in usum profanum*, in «Ius Ecclesiae» 10 (1998), pp. 196-203, «Il Diritto ecclesiastico» 108 (1997), II, pp. 3-7 (con nota di C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, pp. 7-11), in «Forum: A Review of Canon Law and Jurisprudence» 7 (1996), pp. 359-371 nonché sommaria notizia in «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1996, pp. 824-825.

<sup>(66)</sup> Per i dati di riferimento, cf. *supra* nt. 59 di quest'articolo. La sentenza, il cui Giudice ponente fu il Cardinale J. Ratzinger, ha offerto lo spunto per i commenti svolti dagli autori, fra i quali cf. J. LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel ricorso contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della Cost. Ap. «Pastor bonus»*, cit., pp. 146-148, G.P. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano 1991, pp. 179-200, p. 194 e P. HAYWARD, *Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the «Sectio altera» of the Apostolic Signatura to award damages*, in «Ius Ecclesiae» 5 (1993), pp. 643-673, pp. 664-665.

Giurisprudenza sostantiva, sempre in materia di diritto amministrativo, riguardante ancora la soggezione dell'autorità alla legge — principio di legalità — è quella che, ad esempio, conferma che i principi e le norme del diritto penale non sono di applicazione in una fattispecie di natura amministrativa, benché il provvedimento amministrativo sia ablativo (decreto del Collegio del 20 aprile 1991<sup>(67)</sup>).

Altri esempi in questa linea vengono offerti dalla sentenza *iurium* del 13 giugno 1987<sup>(68)</sup>, la quale mostra come per la sicurezza giuridica sia necessaria la registrazione degli atti, e anche dalla sentenza *reductionis ecclesiae in usum profanum* del 4 maggio 1996<sup>(69)</sup>, sulla consistenza delle «gravi cause», quando tali gravi cause sono richieste per compiere atti determinati come, nella fattispecie, la riduzione di una chiesa ad un uso profano.

Per quanto riguarda aspetti del procedimento amministrativo, ancora sul diritto di difesa, la sentenza *coram Ratzinger* del 27 ottobre 1984<sup>(70)</sup> ha ulteriormente definito la portata di questo diritto nella procedura amministrativa, ribadendo che il diritto di difesa deve essere sempre tutelato, in ogni fase e tipo di giudizio, compreso quello amministrativo; su argomenti diversi, la sentenza del 16 gennaio 1993<sup>(71)</sup> ha illustrato riguardo alle modalità di consultazione legittima del consiglio presbiterale da parte del Vescovo diocesano; per quello che riguarda il procedimento per l'emana- zione del decreto decidente un ricorso gerarchico, la sentenza del

(67) Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto definitivo del collegio dei Giudici, 20 aprile 1991, *suppressionis consociationis*, in «Studia Canonica» 25 (1991), pp. 409-415 (in francese) e in «Il Diritto ecclesiastico» 104 (1993), II, pp. 3-9. Cf. R. PAGÉ, *La Signature apostolique et la suppression du statut canonique de l'Armée de Marie*, in «Studia Canonica» 25 (1991), pp. 403-408.

(68) Per i dati di riferimento, cf. *supra* nt. 63 di quest'articolo.

(69) Per i dati di riferimento, cf. *supra* nt. 65 di quest'articolo.

(70) SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 27 ottobre 1984, *dimissionis a munere docendi*, cit. in nota 59.

(71) SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, 16 gennaio 1993, *suppressionis paroeciae*, menzionata a questo riguardo a pp. 114 e 121 da F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in «Ius Ecclesiae» 10 (1998), pp. 111-148. Compare una sommaria notizia in «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1993, pp. 1269-1270.

13 giugno 1987 nella causa *iurium* <sup>(72)</sup> ha stabilito l'obbligo di rispondere nel decreto del organo superiore gerarchico alle questioni formulate nei ricorsi; circa altri aspetti di procedura, la sentenza del 20 gennaio 1986 <sup>(73)</sup> (nella cui formazione ha partecipato come membro del Collegio giudicante l'allora cardinal Ratzinger), ha ribadito l'obbligo di esprimere nel decreto di dimissione di una religiosa i motivi dello stesso (can. 51) e ha pure rammentato di indicare nel medesimo decreto (can. 700) il diritto di ricorrere entro un termine perentorio.

Questioni processuali di contenzioso amministrativo approfondite grazie alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica di questo periodo sono tante, tra le altre la capacità del Congresso di dare un decreto interlocutorio chiedendo che vengano completati gli atti del processo (decreto del 13 giugno 1991 <sup>(74)</sup>), oppure, riguardo al compimento del tempo utile per presentare ricorso dinanzi alla Segnatura Apostolica, la mancata sussistenza dell'eccezione d'ignoranza della legge che « non praesumitur (c. 15 § 2) et tantummodo excusatur si reapere verisimilis est et nullam admittit negligentiae notam » (decreto 12 ottobre 1995 <sup>(75)</sup>), o anche l'attuazione della possibilità offerta dalle *Normae Speciales* alle parti e i loro Patroni di accedere agli atti presso il Supremo Tribunale (cf. art. 97) la quale, in quella occasione, fu concessa « ea tamen condicione ut prius iure iurando promittat (cf. can. 1368) se scientia ita acquisita tantummodo usurum esse in ordine ad ius defensionis coram hac Signatura Apostolica exercendum » (cf. decreto del Prefetto, 14 gennaio 1998, confermato dal decreto del Congresso, 11 marzo 1998 <sup>(76)</sup>).

<sup>(72)</sup> Per i dati di riferimento, cf. *supra* nt. 63 di quest'articolo.

<sup>(73)</sup> Per i dati di riferimento, cf. *supra* nt. 62 di quest'articolo.

<sup>(74)</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso, 13 giugno 1991, *de beneficio in ecclesia cathedrali*, sommaria notizia in «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1991, p. 1305.

<sup>(75)</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso, 12 ottobre 1995, *suppressionis parocchiae*, menzionata a questo riguardo da F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., a pp. 116 e 143, e sommaria notizia in «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1995, p. 846.

<sup>(76)</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto del Prefetto, 14 gennaio 1998 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto del

Nel periodo che stiamo considerando adesso, dopo la promulgazione del Codice, la giurisprudenza ha continuato a incorporare nuovi criteri tecnici, ad esempio, la possibilità d'impugnare innanzi al Congresso il decreto del Segretario di rigetto *a limine* di un ricorso (decreto del Congresso del 7 ottobre 1993<sup>(77)</sup>); ha consolidato altre linee d'interpretazione, come quella dell'interesse richiesto per impugnare un atto amministrativo, che deve essere personale, attuale, diretto e tutelato — almeno indirettamente — dalla legge<sup>(78)</sup>; ha, infine, cambiato tendenza in alcune materie, come ad esempio nel cominciare ad ammettere alcuni ricorsi presentati da taluni componenti della comunità parrocchiale che si ritenevano gravati dai decreti di soppressione della parrocchia emanati da Vescovi<sup>(79)</sup>.

---

[Prefetto emanato in] Congresso, 11 marzo 1998, menzionati da G.P. MONTINI, *La trasmissione degli atti da parte del Dicastero nel processo amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una questione sempre aperta nel contenzioso amministrativo canonico*, in «*Ius Ecclesiae*» 13 (2001), pp. 421-448, a p. 431.

(77) SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto del [Prefetto, emanato in] Congresso, 7 ottobre 1993, sommaria notizia in «*L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale*» 1993, p. 1269.

(78) Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto definitivo del collegio dei Giudici, 21 novembre 1987, *demolitionis ecclesiae*, in «*Communications*» 20 (1988), pp. 88-94. Per un commento alle caratteristiche elencate che deve presentare l'interesse legittimante il ricorrente, cf. J. MIRAS, J. CANOSA, E., BAURA, *Compendio de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona 2001, p. 271.

(79) Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto definitivo del collegio dei Giudici, 20 giugno 1992, *suppressionis paroeciae*, in «*L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale*» 1992, p. 1117 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, decreto definitivo del collegio dei Giudici, 16 gennaio 1993, *suppressionis paroeciae*, in «*L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale*» 1993, p. 1269-1270. Questo cambiamento giurisprudenziale è stato commentato dalla dottrina come rispondente alla «*profonda armonia che vi è tra la tutela e garanzia dei diritti dei fedeli e quella dell'autenticità della parola e del sacramento, tra le esigenze istituzionali e comunitarie e quelle personali della Chiesa*» (C.J. ERRÁZURIZ, *La persona nell'ordinamento canonico: il rapporto tra persona e diritto nella Chiesa*, in J. I. ARRIETA, G.P. MILANO (eds.), *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, Città del Vaticano 1999, pp. 743-773, p. 759). Altri commenti nella stessa linea, ad esempio, da parte di G. TOGNONI, *La tutela degli interessi diffusi nell'ordinamento canonico*, in «*Quaderni di diritto ecclesiale*» 8 (1995), pp. 321-344, a p. 329 e I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere «uti fideles» per la tutela dei diritti comunitari*, in AA.VV., *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, 399-450, a pp. 429-442.

8. *Opportunità del passaggio giurisprudenziale per lo sviluppo del diritto amministrativo canonico postcodiciale e convenienza di ottimizzare ancora l'apporto della giurisprudenza di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica*

Alla vista di questa realtà, a partire dai dati disponibili, che sono quelli delle sentenze e dei decreti pubblicati totalmente o in parte, ma anche tramandati da quanti, ricoprendo un ruolo ufficiale nel tribunale, hanno pubblicato qualche lavoro con riferimento alla giurisprudenza<sup>(80)</sup>, la conclusione è che si può misurare

---

<sup>(80)</sup> Il Card. Z. Grochowski, dall'anno 2000 Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, è stato precedentemente Segretario (1982-1999) e poi Prefetto della Segnatura Apostolica (1999-2000), e ha scritto numerosi articoli scientifici riguardanti la giustizia amministrativa nell'ordinamento della Chiesa. In molti di essi ha fornito abbondanti dati relativi a delle decisioni di contenzioso amministrativo, così ad esempio (e omettendo adesso le versioni in altre lingue dei contributi citati), in Z. GROCHOLEWSKI, *La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica*, in AA.VV., *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag*, Essen 1990, pp. 469-489 e in «Ius Ecclesiae» 3 (1991), pp. 81-102, IDEM, *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, in «Ius Ecclesiae» 4 (1992), pp. 3-22, IDEM, *La giustizia amministrativa nel diritto canonico ed in quello statale*, in «Ephemerides Iuris Canonici» 48 (1992), pp. 393-403, IDEM, *Trasferimento e rimozione del parroco*, in AA.VV., *La Parrocchia* («Studi Giuridici», vol. 43), Città del Vaticano 1997, pp. 199-247. Hanno pure fornito dati relativi a cause di contenzioso amministrativo: F. Daneels, Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica, ad esempio nel già citato *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in AA.VV., *La Parrocchia* («Studi Giuridici», vol. 43), Città del Vaticano 1997, pp. 85-112 e in «Ius Ecclesiae» 10 (1998), pp. 111-148, F. DANEEELS, *The Suppression of Parishes and the Reduction of a Church to Profane Use in the Light of the Jurisprudence of the Apostolic Signatura*, in «Forum: A Review of Canon Law and Jurisprudence» 8 (1997), pp. 287-293, IDEM, *The Removal or Transfer of a Pastor in the Light of the Jurisprudence of the Apostolic Signatura*, in «Forum: A Review of Canon Law and Jurisprudence» 8 (1997), pp. 295-301; anche G.P. Montini, Promotore di Giustizia sostituto del tribunale, oltre al già citato *La trasmissione degli atti da parte del Dicastero nel processo amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una questione sempre aperta nel contenzioso amministrativo canonico*, in «Ius Ecclesiae» 13 (2001), pp. 421-448, anche G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio. Villa S. Giuseppe — Torino 29 giugno — 3 luglio 1998*, Milano 1999, pp. 85-119 e precedentemente, IDEM, *L'esecuzione delle sentenze della «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica. Il significato di una lacuna*, in

la capacità reale della giurisprudenza di contenzioso amministrativo di contribuire allo sviluppo del diritto amministrativo canonico.

La domanda che potrebbe venire spontanea in questo momento è la seguente: se quel canonista che partecipò ai lavori della Codificazione del 1983, Pedro Lombardía, vivesse adesso, includerebbe la giurisprudenza al medesimo posto e con lo stesso convincimento con cui lo fece nel 1984?

Per rispondere a tale domanda non si può prescindere di alcuni dati. Oggettivamente è cresciuta la consistenza numerica delle decisioni che potenzialmente costituiscono giurisprudenza ed è cresciuto il raggio di azione di provenienza delle impugnazioni (paesi<sup>(81)</sup>, situazioni giuridiche tutelate<sup>(82)</sup>) e ciò come un fatto normale e logico, che non è stato impedito. Tale crescita non può non riflettersi in un progresso del diritto amministrativo canonico in quanto l'esperienza di tutela giurisdizionale sull'attività amministrativa è arrivata a più ambiti, territoriali<sup>(83)</sup>, materiali<sup>(84)</sup> e pro-

AA.VV., *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag*, cit., pp. 553-571, IDEM, *De querela nullitatis deque restitutione in integrum adversus sententias Sectionis Alterius Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis*, in «Periodica de re canonica» 82 (1993), pp. 669-697.

<sup>(81)</sup> Ad esempio, «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1988, pp. 1403-1404 offre dati di ricorsi di contenzioso amministrativo arrivati da persone di Ungheria, Scozia, Canada, Irlanda, Brasile, Spagna, Olanda, Austria, Inghilterra, Australia, Libano, Germania, oltre Stati Uniti e Italia, provenienze più frequenti.

<sup>(82)</sup> Un esempio di tale evoluzione lo costituisce la possibilità aperta con i decreti già citati (SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto definitivo del collegio dei Giudici, 20 giugno 1992, *suppressionis paroeciae*, in «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1992, p. 1117 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, decreto definitivo del collegio dei Giudici, 16 gennaio 1993, *suppressionis paroeciae*, in «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1993, p. 1269-1270), di fare riferimento alla tutela degli interessi diffusi: cf. G. Tognoni, *La tutela degli interessi diffusi nell'ordinamento canonico*, cit. Risulta interessante rileggere C. Ventrella, *La tutela degli interessi diffusi nel diritto amministrativo italiano e nell'ordinamento canonico*, in AA.VV., *Diritto canonico e comparazione*, Torino 1992, 183-196, scritto immediatamente prima che tali decreti fossero pronunciati.

<sup>(83)</sup> Le impugnazioni avverso atti amministrativi arrivano alla Segnatura non soltanto da Europa e America, come accadeva prima del 1983, ma anche dagli altri continenti.

<sup>(84)</sup> Elenchi di atti amministrativi impugnati innanzi alla Segnatura durante questi anni si possono trovare in Z. Grocholewski, *La giustizia ammini-*

cessuali<sup>(85)</sup>, determinandosi così criteri giuridici per risolvere quadri conflittuali, con contributi concreti rivolti a migliorare il buon governo ecclesiale<sup>(86)</sup>.

Per quello che si riferisce al rapporto della giurisprudenza con la dottrina si deve purtroppo constatare che un elemento che rende possibile tale relazione, come il numero delle sentenze pubblicate integralmente, sia diminuito ulteriormente in questo pe-

---

*strativa presso la Segnatura Apostolica*, in «Ius Ecclesiae» 4 (1992), pp. 3-22, pp. 15-19, G.P. MONTINI, *Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alla Segnatura Apostolica*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 8 (1995), pp. 287-320, pp. 319-320 e S. AUMENTA, *La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico*, Roma 2000, pp. 165-167.

<sup>(85)</sup> In questo secondo periodo, le possibilità processuali si sono arricchite parecchio. Ad esempio, ci sono stati casi di ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione (cf. «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1989, p. 1218), un ricorso contro l'esecuzione di una sentenza di contenzioso amministrativo (cf. «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1992, p. 1115) e la relativa sentenza (cf., ad esempio, «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1993, p. 1272), *restitutio in integrum* di sentenze precedentemente pronunciate (cf., ad esempio, «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1993, p. 1271-1272), una dichiarazione di perenzione *post mortem* (cf. «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1995, p. 846) e la ritrattazione di una sentenza (cf. «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1998, p. 885).

<sup>(86)</sup> A questo riguardo può essere illustrativo citare un'osservazione fatta dall'attuale Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica, il quale affermava in un suo articolo, già citato, sulla soppressione di parrocchie (F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., a pp. 147-148): «1. Un ricorso alla Segnatura Apostolica contro la soppressione di una parrocchia non sembra avere quasi nessuna prospettiva reale di ottenere una sostanziale vittoria processuale, cioè di ottenere una decisione che dichiari la violazione della legge non soltanto "in procedendo", ma anche "in decernendo". 2. Riguardo alla riduzione di una chiesa già parrocchiale ad uso profano non c'è, almeno finora, nessuna decisione che dichiari la violazione della legge "in decernendo", ma c'è ancora una causa pendente, nella quale il Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici dovrà pronunziarsi in un prossimo futuro. 3. I recenti ricorsi alla Segnatura Apostolica concernenti la soppressione di una parrocchia e la riduzione della sua chiesa ad uso profano hanno provocato nella nazione dalla quale proviene la stragrande maggioranza di detti ricorsi, una più accurata attenzione sia per le norme procedurali che sostanziali da osservare nel caso» (il corsivo è mio, ma tale osservazione è stata anche ripresa da G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, cit., p. 119).

riodo<sup>(87)</sup>. Tale riduzione in teoria non dovrebbe comportare necessariamente la diminuzione dell'influsso della giurisprudenza nel progresso del diritto amministrativo canonico, poiché dai dati disponibili è ancora possibile trarre conclusioni e formulare proposte, suggerire linee innovative adatte alle esigenze giuridiche che si presentano ma, nella pratica, siffatti sbocchi si rendono difficilmente percorribili.

Resta da chiedersi se ciò è l'ideale o se invece non sarebbe più proficua una collaborazione fra giurisprudenza e dottrina che diventasse più snella<sup>(88)</sup>.

Infatti, la considerazione degli effetti benefici<sup>(89)</sup> per la giustizia sostantiva che nella Chiesa comporta la pubblicazione siste-

---

(87) Oltre ai dati già esaminati da dove risulta evidente la diminuzione delle sentenze pubblicate (si passa da 19 nel periodo 1968-1982 a 7 nel periodo 1983-2005, e nessuna nel periodo 1997-2005). In questo periodo «Monitor Ecclesiasticus» ha pubblicato 2 decisioni nell'annata del 1983, 2 decisioni nel 1986, 1 decisione nel 1987, 1 decisione nel 1988 e 1 decisione nel 1990 (in totale ha pubblicato 7 decisioni durante il periodo in esame, 5 delle quali non pubblicate altrove); «Il Diritto ecclesiastico» ha pubblicato 1 decisione nell'annata del 1985, 1 decisione nel 1989, 1 decisione nel 1991, 1 decisione nel 1993 e 3 decisioni nel 1997 (in totale ha pubblicato 7 decisioni durante il periodo in esame, 3 delle quali non pubblicate altrove); «Revista Española de Derecho Canónico» ha pubblicato 1 decisione nell'annata del 1988, 1 decisione nel 1990 e 1 decisione nel 1991 (in totale ha pubblicato 3 decisioni durante il periodo in esame, e nessuna delle tre è stata pubblicata altrove); «Forum: A Review of Canon Law and Jurisprudence» ha pubblicato 1 decisione nell'annata del 1995 e 5 decisioni nel 1996 (in totale ha pubblicato 6 decisioni durante il periodo in esame, delle quali una non pubblicata altrove); «Ius Ecclesiae» ha pubblicato 2 decisioni nell'annata del 1997 e 3 decisioni nel 1998 (in totale ha pubblicato 5 decisioni durante il periodo in esame); X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, ha pubblicato 2 decisioni durante il periodo in esame, «Notitiae» ha pubblicato 2 decisioni nell'annata del 1990 (nessuna delle due è stata pubblicata altrove); «Communicationes» ha pubblicato 1 decisione nell'annata del 1988, «Studia Canonica» ha pubblicato 1 decisione nell'annata del 1991.

(88) Nell'esperienza giuridica degli Stati si danno anche difficoltà di questo tipo. Cf., per quanto riguarda il caso italiano, l'epigrafe *Giurisprudenza amministrativa e scienza giuridica: un rapporto difficile* (pp. 1364-1368) in A. SANDULLI, *Il giudice amministrativo e la sua giurisprudenza*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico» 50 (2001), pp. 1363-1407.

(89) Pacificamente ammessi dalla tradizione canonica (cf. su questo punto, ad esempio, CH. LEFEBVRE, *L'importanza della giurisprudenza nella difesa dei diritti soggettivi*, in V. FAGIOLO, G. CONCETTI [eds.], *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa: dalla prima alla seconda assemblea del Sinodo dei vescovi*, Firenze, 1969, pp. 149-160).

matica delle sentenze<sup>(90)</sup>, ma anche il riconoscimento degli effetti positivi che nello sviluppo del diritto amministrativo — non soltanto nell'ambito accademico — ha compiuto la pubblicazione di talune decisioni della Segnatura Apostolica, sembra poter sostenere l'opinione di chi ritiene che sarebbe auspicabile una pronta soluzione alla mancanza di un repertorio adeguato della giurisprudenza di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica<sup>(91)</sup>

L'auspicio è che la pubblicazione ufficiale e completa della giurisprudenza possa attuarsi in un breve termine e non ci siano nuovi rimandi. Allo stesso tempo appare molto conveniente tornare alla modalità praticata all'inizio dell'attività della seconda sezione della Segnatura Apostolica: pubblicazione periodica di decisioni in diverse riviste<sup>(92)</sup> con la necessaria tutela dei beni coin-

---

<sup>(90)</sup> Come si fa con le sentenze della Rota Romana, pubblicate annualmente in volumi (cf. P. A. BONNET, *Giurisprudenza II. Giurisprudenza canonica*, in *Enciclopedia giuridica* [Treccani], vol. XV, Roma 1989, p. 8).

<sup>(91)</sup> Cf. per tutti, M. F. POMPEDDA, *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in «*Ius Ecclesiae*» 13 (2001), pp. 675-691, il quale, in qualità di Prefetto del Tribunale della Segnatura Apostolica, affermava: «Non si può certo ritenere sufficiente all'uopo per cui è istituzionalmente deputata la pubblicazione rapsodica di sentenza e decreti, a volte per volontà o col beneplacito della Segnatura Apostolica, a volte per errore o contro il parere dello stesso Supremo tribunale. La pubblicazione completa e tempestiva della giurisprudenza corrisponderebbe pienamente al prescritto del can. 19 (tanto importante in un sistema giuridico come quello canonico)[nota: Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Ad Praelatos Auditores S. Romanae Rotae coram admissos*, 26 gennaio 1984, nn. 6-7, in *AAS* 76 (1984), pp. 647-648; Id., *Ad Romanae Rotae Iudices coram admissos*, 23 gennaio 1992, n. 4, in *AAS* 84 (1992), p. 142] nonché alle esigenze del sistema e dell'ordinamento giuridico per logica interna. Si deve riconoscere che, estrinsecamente, anche la pubblicazione frammentaria della giurisprudenza e, a volte, la sola stessa informazione indiretta sulle pronunce della Segnatura Apostolica, hanno un notevole influsso, inducendo spesso l'autorità ecclesiastica ad adeguarsi nella prassi amministrativa per il timore di ricorsi; tale effetto, nondimeno, è di gran lunga meno interessante e significativo dal punto di vista più squisitamente giuridico. È comunque noto l'intendimento — che ha già avuto qualche prodromo anni orsono da parte di un benemerito canonista e che si vuole ora mettere in esecuzione quanto prima — di pubblicare sistematicamente e in forma ufficiale le decisioni della Segnatura Apostolica» (p. 680).

<sup>(92)</sup> Nella sezione dedicata a esporre esponenti della Giurisprudenza dei tribunali, abituale in molte riviste di diritto canonico. Così è stato fatto nei primi anni d'attività della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica (fino al 1982) e anche — timidamente, però — nel breve periodo 1994-1996.

volti<sup>(93)</sup>, al tempo che si mantiene e si completa<sup>(94)</sup> l'utile resoconto che appare regolarmente sull'Attività della Santa Sede.

Un prestigioso giudice e autore di studi di diritto canonico, Ch. Lefebvre, considerava necessaria la pubblicazione di tali decisioni e concludeva un suo contributo sull'importanza della giurisprudenza nella difesa dei diritti soggettivi affermando che «è quindi desiderabile che, con l'edizione di risoluzioni e di sentenze sia di tribunali sia delle Congregazioni, celere per quanto possibile, la conoscenza della giurisprudenza renda più facile la soluzione dei casi che si debbono risolvere nella Chiesa. La maggiore pubblicità desiderata dallo stesso Sinodo dei Vescovi, con le altre condizioni precisate sopra, non può se non produrre questo effetto. In tal modo la riforma decisa dal Concilio Vaticano II otterrà maggiori frutti insieme ad una maggiore chiarificazione per tutti i fedeli»<sup>(95)</sup>.

Risulta chiaro che la conoscenza della giurisprudenza contenzioso-amministrativa da parte dei canonisti o da parte di chi legittimamente volesse approfondirla contribuirà a rendere più efficace la funzione della giurisprudenza stessa per lo sviluppo del diritto amministrativo canonico, che altro non è se non elevare il livello di qualità del governo ecclesiale,

---

<sup>(93)</sup> La necessaria riservatezza è tutelata mediante l'omissione dei nomi delle persone e dei luoghi (cf. E. LABANDEIRA, *Cuestiones de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona, 1992, pp. 162-163).

<sup>(94)</sup> Sarebbe molto utile una pubblicazione dei dati, anno per anno, dell'attività di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica, dall'inizio (1968) all'attualità, uniformando l'informazione e completandola in modo tale che appaia come risulta attualmente nell'annata del 1991.

<sup>(95)</sup> CH. LEFEBVRE, *L'importanza della giurisprudenza nella difesa dei diritti soggettivi*, cit., p. 160.

